

PROF. CARLO BAZZONI

Dottore Commercialista,
Revisore dei Conti, Aziendalista

DOTT.SSA SILVIA GENTILOTTI *

DOTT.SSA ASTRID BAZZONI *

DOTT.SSA BARBARA MILANESI *

* Dottore Commercialista
Revisore dei Conti

OGGETTO: compensazioni IVA - limiti alle compensazioni

La presente normativa riguarda **solo ed esclusivamente i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione in F24 un credito IVA annuale per un importo superiore a € 5.000** (compensazione orizzontale) – non rileva quindi l'utilizzo interno del credito, la cosiddetta compensazione verticale (IVA con IVA nell'ambito delle singole liquidazioni).

Il nuovo regime comporta quanto segue.

- 1. La compensazione in F24 del credito IVA annuale di importo superiore a € 5.000 può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è maturato il credito.**
- Alla luce di quanto sopra vengono modificate le modalità di trasmissione della dichiarazione IVA: rimane obbligatoriamente legata al mod. UNICO solo per i contribuenti con un saldo IVA a debito. Coloro che vantano un credito IVA annuale possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma a partire dal 01 febbraio e quindi possono iniziare a compensare dal 16 marzo.
- Indipendentemente dalla data di addebito indicata, **la trasmissione di tali mod. F24 deve necessariamente essere effettuata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline (non è più utilizzabile il remote banking del proprio istituto di credito).** La trasmissione del mod. F24 non può avvenire prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. L'Agenzia delle Entrate produrrà una comunicazione attestante l'esito dell'accettazione o dello scarto.
- Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione sia superiore a € 5.000 ed **ecceda l'importo di € 15.000, è necessaria l'apposizione del visto di conformità** da parte di soggetti legittimati quali dottori commercialisti ed esperti contabili, CAF, gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle CCIAA o, in alternativa, per le società dotate di Collegio Sindacale che esercita anche controllo contabile il visto può essere rilasciato dai membri dello stesso.

5. Il rilascio del visto di conformità da parte del professionista incaricato presuppone l'esecuzione e il buon esito di una serie di controlli volti a garantire la regolare tenuta della contabilità, la correttezza formale delle dichiarazioni presentate, la corrispondenza tra le risultanze della contabilità e i dati indicati in dichiarazione, la corrispondenza dei dati contabili con la relativa documentazione.
6. È stato previsto un regime sanzionatorio molto severo per coloro i quali non adempiano a tutto quanto sopra.

Cordialmente
Lo Studio Bazzoni